



## ORDINE

dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie  
tecniche della riabilitazione e della prevenzione

**BARI TARANTO BARLETTA ANDRIA TRANI**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3

Capurso (BA) lì 15/02/2023

Consiglio Direttivo

Invio Email PEC

Presidente

*Domenico AVEZZANO*

Vice Presidente

*Antonio CASCARANO*

Segretario

*Oscar BRAZZO*

Tesoriere

*Filippo VESSIO*

Consiglieri

*Salvatore DE Ceglie*

*Anna Rita DELLOMONACO*

*Valentina Teresa GIULIANI RO'*

*Anna PAVONE*

*Filippo PROCINO*

*Giuseppe TOMBOLINI*

Revisori dei Conti

*Isabella MURRO*

*Mario PARTIPILO*

**Circolare 09/2023**

Alla c.a.

**Iscritti TSRM**

**Ordini TSRM e PSTRP**

**Bari-Taranto-Barletta-Andria-Trani**

Oggetto: diritto alla fruizione del congedo aggiuntivo di 15 giorni, di cui all'art. 36 del DPR 27 marzo 1969, n. 130, per tutto il personale dipendente tecnico sanitario di radiologia medica - interpretazione artt. 109 e 110 del CCNL del comparto sanità 2019-2021.

Gentili colleghi/e,

in risposta alle numerose sollecitazioni pervenute in merito alla corretta interpretazione di quanto previsto agli artt. 109 e 110 del CCNL del comparto sanità siglato il 2 novembre 2022, si è ritenuto opportuno procedere alla richiesta di parere legale, "Allegato A".

La circolare e il richiamato parere legale potranno essere utilizzati a supporto delle direzioni aziendali e delle OOSS nell'ambito dell'applicazione di quanto previsto dal nuovo CCNL 2019-2021, a contrasto di strumentali interpretazioni finalizzate alla revoca di concessione del riposo biologico ai TSRM in antitesi a quanto disposto dalla normativa vigente e in relazione all'articolato sviluppo giurisprudenziale richiamato.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Dott. Domenico AVEZZANO  
Ordine TSRM e PSTRP BA-TA-BAT



BA - TARANTO  
IL PRESIDENTE  
Dott. Domenico AVEZZANO



**ORDINE**

dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie  
tecniche della riabilitazione e della prevenzione

**BARI TARANTO BARLETTA ANDRIA TRANI**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3

**ALLEGATO A**

Oggetto: **PARERE SU RISCHIO RADIOLOGICO**

È stato chiesto di esprimersi con un parere legale in merito al quesito riportato dall'Ordine TSRM e PSTRP di (...omissis...), ove si segnala che, - in base al nuovo CCNL, la direzione stia prospettando la possibilità di rimuovere il diritto al congedo aggiuntivo di 15 giorni, di cui all'art. 36 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, a tutto il personale dipendente tecnico sanitario di radiologia medica che risulti classificato esposto in categoria B (come peraltro già effettuato per gli altri professionisti sanitari anestesisti, infermieri, etc. così classificati).

Al riguardo, si segnala una recente pronuncia del Consiglio di Stato ove viene espresso un chiaro pattern interpretativo di rinnovato interesse ed attualità, seppur basato sulle puntuali indicazioni ermeneutiche già fornite dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 20 luglio 1993, n. 343: *“(...) il Legislatore, valorizzando l'elemento del rischio in concreto connesso all'ordinaria esplicazione delle mansioni proprie di una specifica categoria del personale sanitario, ha collegato l'indennità allo status della predetta categoria, sottraendo la regolamentazione della stessa alle norme di rango inferiore alla legge ordinaria e demandando, a mente del quarto comma dell'art. 1 in esame, all'ambito della contrattazione collettiva i soli eventuali successivi adeguamenti economici. Nell'ambito della normativa in favore della predetta categoria di personale sanitario, va ricondotto anche il diritto al congedo suppletivo di 15 giorni, di cui all'art. 36 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, in favore del personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti. I benefici in parola, (indennità di rischio radiologico e congedo aggiuntivo), sono da considerarsi strettamente connessi in ragione della attribuzione all'unica categoria del personale di radiologia, tutelata in modo peculiare dalla legge, rispetto ad altre categorie, per le quali sono previsti in via generale altri interventi di favore, in ragione delle diversità di posizione e di status.”* (Cons. Stato Sez. II, Sent., 04-01-2021, n. 78).

Tale posizione risulta del resto coerente anche con lo sviluppo giurisprudenziale operato dalla Corte di Cassazione; si legga, in particolare, Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 07/06/2018, n. 14836, di cui si riporta il principio individuato dall'Ufficio del Massimario e diffuso attraverso il C.E.D. della medesima Corte: *“L'indennità di rischio*

Ordine Interprovinciale TSRM PSTRP con sede presso Hotel 90, via Magliano n.62, 70010 Capurso (Bari)

e-mail : [baritaranto@pec.tsrp.org](mailto:baritaranto@pec.tsrp.org), sito web: [www.ordinetsmpstrpbata.org](http://www.ordinetsmpstrpbata.org)

Tel. 080.512.67.27, C.F. 80030580726



**ORDINE**

dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie  
tecniche della riabilitazione e della prevenzione

**BARI TARANTO BARLETTA ANDRIA TRANI**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3

da radiazioni, prevista dall'art. 1 della L. n. 460 del 1988, spetta in maniera automatica e nella misura più elevata, unitamente alle connesse provvidenze del congedo biologico, della sorveglianza dosimetrica e delle visite periodiche di controllo, al personale medico e tecnico di radiologia per il quale sussiste una presunzione assoluta di esposizione a rischio, inerente alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita; al contrario, ricade sui lavoratori che non appartengano al settore radiologico e ne domandino l'attribuzione, l'onere di dimostrare l'esposizione non occasionale, né temporanea, a rischio analogo, in base ai criteri tecnici dettati dal d.lgs. n. 230 del 1995".

Alla luce di tale contemporaneo quadro giurisprudenziale, ci sembra debba essere conformemente letta la previsione, - senz'altro equivocamente formulata, di cui all'art. 110, "Riposo biologico", del CCNL del personale del Comparto Sanità siglato il 2 novembre 2022, in quanto con essa non sarebbe comunque consentito alle parti contraenti di lecitamente eludere l'intenzione legislativa espressa dalla normativa primaria e dall'ultimo orientamento interpretativo richiamato.

L'analisi giuridica (come quella grammaticale e logica) dell'enunciato contrattuale in questione ("Al personale, ivi inclusi i tecnici sanitari di radiologia medica, esposto in modo permanente al rischio radiologico, ai sensi dell'art. 109 comma 2 (Indennità di rischio radiologico), competono 15 giorni consecutivi di riposo biologico") pare, per chi scrive, dover condurre a nient'altro che a ribadire la diversa disciplina probatoria per dette categorie di personale, nel senso che, mentre per i tecnici sanitari di radiologia medica l'ordinamento prevede una presunzione assoluta, per gli altri occorre un accertamento ad hoc della permanente esposizione al rischio.

I predetti principi, in termini generali, adeguatamente contestualizzati possono intendersi anche applicabili alle realtà del lavoro privato; in ogni caso in questo ambito privatistico sarà opportuno discernere anche il contenuto dei contratti applicati ai singoli diversi rapporti.

Studio Legale  
Piccioli&Partners